

modo avulse da tutta l'organizzazione politica, giuridica, amministrativa e culturale dell'Impero, colla quale sono in strettissima connessione; e soprattutto ritiene che i contorni di quel complesso edificio, che è l'Egitto finito-menfita, appariranno più chiari e completi quando egli avrà trattato anche la parte sociale. E ciò stimola il nostro interesse, già reso vivo dalla lettura di questi due primi ottimi volumi.

ORSOLINA MONTEVECCHI

WOLFF H. J., *Written and unwritten Marriages in Hellenistic and postclassical Roman Law*, Haverford, Pennsylvania, American Philol. Association, 1939, pp. VII-128.

La questione del matrimonio nel diritto ellenistico, e particolarmente nell'Egitto, conta già parecchi anni, e non pare, anche oggi, prossima ad una soluzione definitiva.

L'A. stesso non si nasconde la difficoltà del problema, rivelata del resto anche dalla varietà delle ipotesi proposte come soluzioni. Illustri studiosi, fra i quali basterà ricordare il Mitteis, il Partsch, il Wilcken, il Wenger, e fra i nostri l'Arangio Ruiz, hanno ciascuno a sua volta esaminato i documenti venendo a conclusioni in parte discordanti. L'A. si propone di riprendere l'argomento per tentare una soluzione nuova, e lo fa in quattro capitoli, nei quali affronta i più importanti problemi. Si tratta, come dice il titolo, di matrimonio nel diritto ellenistico e romano-postclassico, ma in realtà, specialmente nei primi tre capitoli, il campo è quasi esclusivamente quello del diritto greco d'Egitto; e ciò è naturale, dato che i documenti più numerosi e quindi i problemi più vivi si riferiscono a questa regione.

Due questioni dominano in tutte le ricerche sul matrimonio greco-egizio, e si sono imposte fin da principio agli studiosi: 1° la duplice documentazione del matrimonio, sia nel diritto greco della χώρα, mediante la συγγραφὴ δημολογίας e la συγγραφὴ συνοικισίου, sia nell'ambiente alessandrino del periodo augusteo; 2° la coesistenza, nel periodo romano, in Egitto, di un ἀγραφος γάμος e di un ἔγγραφος γάμος. Ne sorgono quindi parecchi problemi: origine e valore di questa duplice documentazione, sua eventuale connessione con forme proprie del diritto egiziano, suoi rapporti col diritto greco; e dall'altro lato, natura e valore del matrimonio cosiddetto « non scritto », sue limitazioni di tempo, sue origini.

Per quanto sia impossibile venire a delle conclusioni definitive, però constatiamo come ormai, in alcune conclusioni parziali, l'opinione degli studiosi si vada orientando in un senso unico: così per ciò che riguarda la coesistenza della συγγραφὴ δημολογίας e della συγγραφὴ συνοικισίου, i più recenti tendono a considerarli senz'altro come non già la documentazione di due tipi di matrimonio, bensì una duplice documentazione di

un unico tipo. Tale è l'opinione dell'A., il quale vede nel secondo documento l'attestazione che la donna è stata data in matrimonio per mezzo dell'ἔκδοσις, nel primo originariamente una ricevuta della dote, alla quale si sono aggiunte in seguito anche disposizioni matrimoniali, sicchè mentre in un primo tempo la συγγραφὴ ὁμολογίας veniva sempre seguita dalla συγγραφὴ συνοικισίου, in un secondo tempo quest'ultimo documento potè anche essere tralasciato come superfluo: e ciò in conseguenza della diminuita saldezza della compagine familiare greca in Egitto, e quindi di quella *potestas* domestica di cui l'ἔκδοσις era una manifestazione. Ambedue i documenti hanno quindi il potere di costituire un matrimonio pienamente legittimo: anche a questo proposito osserviamo come la tendenza ad ammettere un tipo di matrimonio di minor diritto, o *lose Ehe*, presso gli Egiziani o presso i Greci, o presso i Greco-Egizi, se ebbe fortuna tra i primi studiosi di diritto matrimoniale greco-egizio, è sempre meno sostenuta dai più recenti. Quanto alla duplice documentazione alessandrina, l'A., pur sostenendo la legittimità del matrimonio contratto per mezzo della συγχώρησις, ritiene che solo il matrimonio contratto davanti ai ἱεροδύται desse ai contraenti e ai loro figli la pienezza dei diritti civili e religiosi. Si esclude quindi dall'A., tanto per il matrimonio fra Greci della χώρα quanto in quello alessandrino, qualsiasi reale e positiva influenza del diritto egizio.

La questione dell'ἄγραφος γάμος è trattata nel secondo capitolo: un risultato pare ormai acquisito, cioè che l'ἄγραφος γάμος era veramente e semplicemente un matrimonio senza contratto scritto, ma pienamente legittimo. Il merito di aver chiarito il significato di ἄγραφος è del Wenger, a cui l'A. si appella. L'ἀγράφως συνεῖναι, è, secondo l'A., un costume ellenistico esistente anche fuori dell'Egitto, naturale sviluppo del matrimonio documentato dall'ὁμολογία. In Egitto esso viene a sovrapporsi e quasi a coincidere col matrimonio non scritto esistente anche nel diritto egiziano.

Nel terzo capitolo si discute il valore dei documenti nell'unione matrimoniale tra Greci in Egitto, anche in paragone col diritto greco-classico. L'ultimo capitolo riguarda la legislazione di Giustiniano, in quanto richiedeva il contratto scritto come condizione per la legittimità del matrimonio: dato che presso i Greci nel periodo bizantino era in uso anche il matrimonio senza alcun documento, l'A. vede nella legislazione di Giustiniano una influenza del diritto provinciale e del Cristianesimo.

Alla trattazione segue un'appendice dove è pubblicato il PBerol. 16121, che è una συγγραφὴ συνοικισίου di un cleruco, di tarda epoca tolemaica, la quale nelle disposizioni si differenzia alquanto dagli altri documenti di questo genere già conosciuti.